

SCELTA DINAMICA

CATTOLICA&INVESTIMENTO

Contratto di Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi interni e al rendimento di una gestione separata e con prestazione addizionale per il caso di morte.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota Informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento dei fondi mobiliari interni e del Regolamento della gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 ammonta a 1.876 milioni di Euro (capitale sociale: 523 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.289 milioni di Euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 1,88 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Cattolica&Investimento Scelta Dinamica.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal presente contratto sono legate al valore delle Quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata di attivi.

Con il presente contratto il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, può scegliere di investire i premi versati secondo le percentuali da lui stesso definite in:

– Gestione Interna Separata di attivi denominata RI.SPE.VI.,

e/o

– Fondi Interni messi a disposizione dalla Compagnia denominati CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO.

Qualora il Contraente scelga più componenti di investimento (Fondi Interni e Gestione Interna Separata), in ognuna di esse non potrà essere destinata una quota inferiore al 10% del premio versato.

Sulla Gestione Interna Separata non potrà essere destinata una quota superiore al 70% del cumulo dei premi versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Con RI.SPE.VI. le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di RI.SPE.VI..

Con i Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un Fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono la rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.

1.e) Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari alla vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 5.000,00 Euro.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. L'ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. La Compagnia – relativamente ai premi

destinati alla Gestione Separata RI.SPE.VI. – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Investimento Scelta Dinamica”.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Interna Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata “RI.SPE.VI.”, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni:

- si incrementano in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi;
- sono collegate all’andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Il Contraente pertanto, sulla base del proprio profilo di rischio, potrà diversificare il proprio investimento allocando il premio versato nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. (con un limite massimo pari al 70% del cumulo dei premi versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente) e/o in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.

Per quanto riguarda la parte di premio eventualmente investita nella Gestione Separata si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione F della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata relativamente all’impiego del premio in RI.SPE.VI. al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato	
<i>Definizione</i>	<i>Descrizione della Prestazione</i>
Capitale	In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.
Opzioni contrattuali	
<i>Definizione</i>	<i>Descrizione della Prestazione</i>
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Relativamente alla parte di premio unico investito nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari allo 0,00%.

La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sofferta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

La Compagnia, relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Pertanto il contratto, relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni, comporta rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote.

4.a) A carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un importo in caso di recesso inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni della Compagnia.

FONDI INTERNI	PROFILO DI RISCHIO					
	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
CP UNICO PRUDENTE			X			
CP UNICO BILANCIATO			X			
CP UNICO AGGRESSIVO				X		

5. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni e dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch gravanti sui Fondi Interni e sulla Gestione Separata, in quanto elementi variabili dipendenti dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente. In merito si rimanda all'Art. 10 a) IV) delle Condizioni di Assicurazione.

Gestione Interna Separata RI.SPE.VI.

Avvertenza: il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata "RI.SPE.VI.", comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 Euro

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

L'indicatore non risulta funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

Durata: 15 anni		Durata: 20 anni		Durata: 25 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	2,02%	5	2,02%	5	2,02%
10	1,67%	10	1,67%	10	1,67%
15	1,55%	15	1,55%	15	1,55%
		20	1,49%	20	1,49%
				25	1,45%

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE - CP UNICO BILANCIATO - CP UNICO AGGRESSIVO

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 Euro

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

L'indicatore non risulta funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

Durata: 15 anni		Durata: 20 anni		Durata: 25 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	1,97%	5	1,97%	5	1,97%
10	1,62%	10	1,62%	10	1,62%
15	1,50%	15	1,50%	15	1,50%
		20	1,44%	20	1,44%
				25	1,40%

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "RI.SPE.VI." negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2012	4,22%	2,89%	4,64%	2,97%
2013	4,19%	2,86%	3,35%	1,17%
2014	4,13%	2,80%	2,08%	0,21%
2015	4,09%	2,78%	1,19%	-0,17%
2016	3,96%	2,65%	0,91%	-0,09%

(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio ottenuto applicando l'effettiva aliquota di ritenzione prevista dal contratto per contratti con cumulo premi inferiore a 100.000,00 Euro.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni

Nelle tabelle seguenti è rappresentato il rendimento storico, realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile) di ogni Fondo Interno. Tale dato è confrontato con il rendimento del benchmark di ogni Fondo Interno; il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Il benchmark dei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO è stato modificato dal 01/11/2007 come indicato alla Sezione C, punto 7. della Nota Informativa.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo interno CP UNICO PRUDENTE	5,26%	6,22%	3,23%
Benchmark	7,06%	7,66%	5,06%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo interno CP UNICO BILANCIATO	7,29%	8,48%	3,21%
Benchmark	8,93%	9,94%	5,25%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Fondo interno CP UNICO AGGRESSIVO	11,82%	12,00%	3,77%
Benchmark	13,12%	13,37%	6,36%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
-0,02%	0,81%	1,40%

8. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale

Paolo Bedoni


NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.cattolica.it; indirizzo posta elettronica: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; indirizzo posta elettronica certificata: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SUI RISCHI FINANZIARI E SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

2. Rischi finanziari

Nel presente punto si illustrano al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi all'investimento nei Fondi Interni:

- L'entità delle prestazioni dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. **In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.** Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
- **Il Contraente assume il rischio connesso alle possibili variazioni del valore delle Quote**, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Si precisa che sono a carico del Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario ed obbligazionario, relativamente alle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno, ed in particolare:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente il titolo stesso (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
 - il rischio connesso all'eventualità che l'emittente per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - il rischio, per le attività finanziarie espresse in valute di paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro), delle oscillazioni dei tassi di cambio (**rischio di cambio**);
 - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto è a vita intera, ossia la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga. Si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Relativamente alla parte di premio unico investito nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari allo 0,00%.

La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente soporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Si rinvia all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione per una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili dal contratto.

4. Requisiti soggettivi

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 90.

Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.

5. Premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

Il premio unico è determinato in relazione alle prestazioni assicurative ed al loro ammontare.

A partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali successivi premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro. La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata RI.SPE.VI. – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Investimento Scelta Dinamica”.

Il pagamento del premio unico iniziale o dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”.

Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti dei premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D, è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione e/o nella Gestione Interna Separata. Pertanto, i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento.

Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, tramite l'indicazione delle componenti di investimento scelte.

Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

6. Valore della Quota e modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

6.1 Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)

Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo Interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, salvo quanto previsto all'Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione, dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in esso presenti a quella data. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al giovedì precedente e tiene conto dei costi di cui al successivo punto 10.2. Il valore unitario delle quote, così determinato, viene pubblicato sul sito internet della Compagnia www.cattolica.it e sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" entro il secondo giorno successivo alla data di nuova valorizzazione e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento dai Fondi Interni verranno effettuate secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate:

- a) in caso di recesso dal contratto la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
 - b) in caso di riscatto parziale o totale la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
 - c) in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
 - d) in caso di switch da un Fondo Interno a RI.SPE.VI. ovvero a un altro Fondo Interno la Compagnia, ai fini del calcolo del capitale oggetto di trasferimento, prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera;
- e) in caso di opzione di conversione in rendita la Compagnia, ai fini del calcolo del capitale oggetto di conversione, prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Qualora il lunedì non fosse lavorativo, verrà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo immediatamente seguente.

E' possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.

In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione – relativamente alle Borse interessate – il primo giorno antecedente nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Modalità di conversione del premio in Quote

Per il premio versato alla sottoscrizione della proposta il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividendo il premio versato, al netto dei costi di cui al successivo punto 10.1.1, per il valore unitario delle stesse rilevato:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Per tutti i premi unici aggiuntivi versati successivamente, il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividendo il premio versato, al netto dei costi di cui al successivo punto 10.1.1, per il valore unitario delle stesse rilevato:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento utilizzati oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Si rinvia all'Art. 16.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e per l'indicazione della valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento.

6.2 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (relativo al capitale investito nella Gestione Separata)

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al rendimento medio realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", diminuito dei costi indicati al punto 10.2.2.

Il rendimento medio di RI.SPE.VI., quale definito al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei 12 mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

La misura annua di rivalutazione così attribuita, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Relativamente alla parte di premio unico investito nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari allo 0,00%.

La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Si rinvia all'Art. 15.2 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla clausola di rivalutazione e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento successivo dei premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti del contratto – verranno effettuate:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Il capitale investito nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D.

C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI E SULLA GESTIONE SEPARATA A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

7. Fondi Interni

La Compagnia, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto, ha costituito i Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO disciplinati da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Le attività conferite al Fondo Interno potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti ai Contraenti.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha la finalità di ridurre e ottimizzare il rischio del portafoglio, in coerenza con il profilo di rischio dei Fondi

L'utilizzo di Fondi comuni di investimento non armonizzati verrà effettuato nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.

Ciascun Fondo Interno, nel rispetto del proprio profilo di rischio e della propria finalità, potrà investire in compartimenti azionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella nei mercati emergenti) e/o settoriale; in compartimenti obbligazionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella dei mercati emergenti); in compartimenti flessibili e bilanciati.

Si precisa che le caratteristiche delle componenti di ciascun OICR si intendono riferite all'orientamento prevalente della politica di investimento dell'OICR stesso.

La Società di revisione è Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano.

Stile gestionale

Il portafoglio dei Fondi Interni è gestito sulla base di un processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo quantitativo (es. analisi della redditività dei comparti corretta per il rischio) e strategico (es. analisi della redditività relativa tra le diverse asset class, le aree geografiche, i settori industriali, gli emittenti), con la finalità di perseguire nel modo migliore, nell'ambito del profilo di rischio proprio del Fondo Interno e nel rispetto del modello gestionale dinamico di seguito descritto, gli interessi dei partecipanti ed altresì di contenere il rischio.

La Compagnia rimane l'esclusiva responsabile nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino a un massimo del 10%; si segnala tuttavia che il limite relativo alle disponibilità liquide potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative dei Fondi Interni.

Benchmark

Per i Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO è stato individuato un benchmark, ossia un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

L'obiettivo della gestione finanziaria di ciascuno dei Fondi Interni, a seconda del profilo di rischio proprio di ciascun Fondo, è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.

Di seguito viene indicato per ciascun Fondo Interno l'insieme di indici che costituiscono il benchmark nonché la descrizione degli indici stessi.

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE

Indici che compongono il benchmark fino al 31/10/2007	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month (in Euro)	10%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return (in Euro)	70%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index Price Index (in Euro)	20%

Indici che compongono il benchmark dal 01/11/2007	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month (in Euro)	10%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return (in Euro)	70%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross (in Euro)	20%

Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO

Indici che compongono il benchmark fino al 31/10/2007	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month (in Euro)	20%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return (in Euro)	30%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index Price Index (in Euro)	50%

Indici che compongono il benchmark dal 01/11/2007	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month (in Euro)	20%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return (in Euro)	30%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross (in Euro)	50%

Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO

Indici che compongono il benchmark fino al 31/10/2007	Peso percentuale
JP Morgan Government Bond Index (GBI) Total Return	20%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index Price Index	80%

Indici che compongono il benchmark dal 01/11/2007	Peso percentuale
JP Morgan Unhedged ECU GBI Local	20%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross (in Euro)	80%

Indice	Descrizione dell'indice
JP Morgan Cash Euro 6 Month	L'indice è rappresentativo delle performance degli euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro. L'indice è espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JPCAEU6M.
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return	L'indice è composto dai titoli governativi dell'area EMU (European Monetary Union/Unione Monetaria Europea) il cui peso è determinato sulla base della rispettiva capitalizzazione. Ciascun titolo obbligazionario componente l'indice è in Euro. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice è espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JPMGEMLC.

JP Morgan Unhedged ECU GBI Local	L'indice è composto dai titoli governativi dei Paesi industrializzati. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice, espresso in Euro, include l'effetto di rischio di cambio ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JNUCGBIG.
Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index Price Index	L'indice è composto da titoli azionari quotati nelle borse dei principali Paesi sviluppati mondiali. Ciascun titolo azionario è pesato all'interno dell'indice sulla base della propria capitalizzazione. L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters. Esso è di tipo "price index" ovvero non prevede il reinvestimento dei dividendi.
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily TR World Gross EUR	L'indice è composto da titoli azionari quotati nelle borse dei principali Paesi sviluppati mondiali. Ciascun titolo azionario è pesato all'interno dell'indice sulla base della propria capitalizzazione. L'indice è espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Esso è di tipo "total return" quindi prevede il reinvestimento dei dividendi. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: GSESWRLD.

Categoria e Profilo di rischio

I Fondi Interni sono stati classificati in base a principi guida generali condivisi dal mercato assicurativo al fine di agevolare per il Contraente la valutazione immediata delle caratteristiche dei Fondi stessi (in termini di politica di investimento e di profilo di rischio) e la comparazione tra diversi Fondi Interni presenti sul mercato. La categoria ANIA nella quale ogni Fondo Interno è stato classificato (azionario, obbligazionario, bilanciato, flessibile o liquidità) viene indicata di seguito, all'interno delle informazioni specifiche di ciascun Fondo.

Il profilo di rischio di ogni Fondo Interno viene individuato in base alla volatilità del valore della quota, utilizzando la seguente tabella di riferimento.

Profili di rischio	Range di volatilità
Molto alto	Volatilità \geq al 20%
Alto	Volatilità \geq al 15% e $<$ al 20%
Medio alto	Volatilità \geq al 8% e $<$ al 15%
Medio	Volatilità \geq al 4% e $<$ al 8%
Medio basso	Volatilità \geq al 2% e $<$ al 4%
Basso	Volatilità \geq al 0% e $<$ al 2%

Caratteristiche specifiche

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE

- Denominazione: CP UNICO PRUDENTE;
- data inizio operatività: 08/01/2007;
- categoria: Obbligazionario Misto Area Euro (OME);
- valuta di denominazione: Euro;
- finalità del Fondo: massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark e contenere il rischio di perdita;
- orizzonte temporale minimo consigliato: breve - medio (2/3 anni);
- profilo di rischio: medio;
- peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: fino a un massimo del 100%;
- destinazione dei proventi: fondo ad accumulazione che non prevede la distribuzione di proventi.

Composizione del Fondo

Comparti	Peso percentuale
Obbligazionario	Max 80%
Azionario	Max 30%

Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO

- a) Denominazione: CP UNICO BILANCIATO;
- b) data inizio operatività: 08/01/2007;
- c) categoria: Bilanciato (BIL);
- d) valuta di denominazione: Euro;
- e) finalità del Fondo: massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark assumendo, contestualmente, un rischio di perdita di grado medio;
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: medio (3/5 anni);
- g) profilo di rischio: medio;
- h) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: fino a un massimo del 100%;
- i) destinazione dei proventi: fondo ad accumulazione che non prevede la distribuzione di proventi.

Composizione del Fondo

Comparti	Peso percentuale
Obbligazionario	Max 70%
Azionario	Max 70%

Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO

- a) Denominazione: CP UNICO AGGRESSIVO;
- b) data inizio operatività: 08/01/2007;
- c) categoria: Azionario Globale (AGL);
- d) valuta di denominazione: Euro;
- e) finalità del Fondo: massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark assumendo, contestualmente, un rischio di perdita di grado elevato;
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: lungo (maggiore di 7 anni);
- g) profilo di rischio: medio alto;
- h) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: fino a un massimo del 100%;
- i) destinazione dei proventi: fondo ad accumulazione che non prevede la distribuzione di proventi.

Composizione del Fondo

Comparti	Peso percentuale
Obbligazionario	Max 20%
Azionario	Max 100%

8. Gestione Separata

L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata "RI.SPE.VI." ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

9. Crediti di imposta

Con riferimento agli OICR che costituiscono gli attivi oggetto di investimento dei Fondi Interni, la Compagnia non matura crediti di imposta.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.

Tabella A – Costi fissi applicati esclusivamente sul premio unico iniziale

Importo di premio	Cifra fissa
Qualsiasi	150,00 Euro

Tabella B – Costi variabili

I costi di caricamento gravanti sul premio unico versato - al netto del costo fisso sopra descritto – sono applicati relativamente a ciascuna parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nella Tabella B che segue.

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi percentuali gravanti sul premio al netto della cifra fissa
Fino a 15.000,00 Euro	2,50%
Da 15.000,01 Euro a 50.000,00 Euro	2,00%
Da 50.000,01 Euro a 100.000,00 Euro	0,50%
Oltre 100.000,01 Euro	0,30%

Ad esempio, su un premio di 150.000,00 Euro i costi di caricamento sono pari alla sommatoria tra $(15.000 * 2,50\%) + (35.000 * 2,00\%) + (50.000 * 0,50\%) + (49.850 * 0,30\%) = \text{Euro } 1.474,55 \text{ Euro}$.

Il totale dei costi percentuali risulta quindi in questo caso pari allo 0,98% del premio versato.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato. Tali costi sono rappresentati nella precedente Tabella B. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali riscattati parzialmente.

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

10.1.2 Costi in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili”

In caso di riscatto effettuato per motivi “elencati e certificabili” di cui all'Art. 18.1.1. delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato. Tale esenzione è da intendersi limitata all'importo effettivamente impiegato per i motivi “elencati e certificabili”.

10.1.3 Costi in caso di riscatto per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali il cui importo totale riscattato sia inferiore al 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali o un riscatto totale il cui importo totale riscattato sia maggiore al 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia applica costi per riscatto sull'importo eccedente il 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato secondo le modalità indicate al punto 15.1 della Sezione E.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,50%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,50%
Durante il 5° anno	0,50%
Dal 6° anno in poi	Non previsti

10.1.4 Costi per trasferimenti (switch)

Per ogni anno di vigenza del contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi prevedono costi fissi pari a 10,00 Euro ciascuno.

Tali costi saranno trattenuti:

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno alla Gestione Interna Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Interna Separata);
- dall'importo trasferito in caso di trasferimento dalla Gestione Interna Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Interna Separata al Fondo Interno).

10.2 Costi gravanti sui Fondi Interni e sul rendimento della Gestione Separata

10.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni

– Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella D

CP UNICO PRUDENTE - CP UNICO BILANCIATO - CP UNICO AGGRESSIVO	
Commissioni di gestione	1,30% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

– Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)

Tabella E

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 1,50% del valore delle quote degli OICR per i Fondi Interni obbligazionari. Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR per i Fondi Interni azionari.
Commissioni di overperformance	Non previste

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto a ciascun Fondo Interno e va a beneficio dei Contraenti.

– Altri costi

E' prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 6.1 della Sezione B – anche in ragione dei seguenti costi:

- per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote;
- per ciascun Fondo Interno, spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.

Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

Al fine di poter quantificare l'incidenza storica dei costi gravanti sul Fondo Interno si rinvia alla Sezione F, punto 27.

In tale sede è riportato il rapporto percentuale, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Tale rapporto è calcolato in riferimento a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, o, altrimenti, per il minor periodo disponibile.

10.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Si sottrae annualmente dal rendimento medio realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota base rappresentata nella seguente Tabella.

Ritenzione base applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,25%
---------------------------------------------------------------------------	-------

In caso di cumulo premi pari o superiore a 100.000,00 Euro, al netto della parte di premio che ha generato il capitale eventualmente riscattato parzialmente, si sottrae annualmente dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. un'aliquota base rappresentata nella seguente Tabella.

Ritenzione base applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,00%
---------------------------------------------------------------------------	-------

La ritenzione base di cui sopra verrà eventualmente incrementata qualora il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." sia superiore al 3,50%, secondo gli intervalli riportati nella seguente tabella:

Tabella F

Intervallo di rendimento della Gestione Separata	Punti percentuali assoluti di incremento della ritenzione base applicata
Da 3,51% a 3,70%	0,02
Da 3,71% a 3,90%	0,04
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di due decimi di punto percentuale, la ritenzione base aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti.	

Ad ogni ricorrenza anniversaria verrà prelevato dal capitale rivalutato un costo fisso di gestione annua il cui importo è riportato nella seguente Tabella, eventualmente ridotto al fine di garantire la misura annua minima di rivalutazione.

Costo fisso di rivalutazione	15,00 Euro
------------------------------	------------

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo.

Tipo costo	Misura costo		Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
	Scaglioni di premio	Costi gravanti sul premio	
Costi variabili gravanti sul premio	Fino a 15.000,00 Euro	2,50%	60,00%
	Da 15.000,01 Euro a 50.000,00 Euro	2,00%	75,00%
	Da 50.000,01 Euro a 100.000,00 Euro	0,50%	60,00%
	Da 100.000,01 Euro	0,30%	50,00%
Costo fisso sul premio unico iniziale	150,00 Euro		0,00%
Altri costi previsti dal presente contratto (riscatto, switch, gravanti sui Fondi Interni e sul rendimento della Gestione Separata)	Variabili		0,00%

11. Sconti

11.1 Convenzione Cliente Top

L'adesione alla Convenzione da parte del Cliente è subordinata al fatto che lo stesso sia già Contraente di un contratto Vita o Previdenza con Cattolica Assicurazioni e che il premio unico iniziale sia pari o superiore a 25.000,00 Euro.

In particolare alla sottoscrizione del contratto "Cattolica&Investimento Scelta Dinamica", fermo il pagamento della cifra fissa di 150,00 Euro, verranno previsti sul premio unico iniziale dei costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base, correlati all'effettivo ammontare del premio e rappresentati nella tabella che segue.

Tabella G

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi gravanti sul premio
Fino a 15.000,00 Euro	1,00%
Da 15.000,01 Euro a 50.000,00 Euro	0,50%
Da 50.000,01 Euro a 100.000,00 Euro	0,20%
Oltre 100.000,01 Euro	0,15%

I costi relativamente ai premi unici aggiuntivi sono rappresentati nella Tabella di cui sopra. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio per la definizione della percentuale, la somma tra il premio unico iniziale e quelli aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte da diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e sono assoggettate all'IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *riscatto erogato in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- *riscatto erogato in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list". L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in Quote

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

14. Lettera di conferma di investimento del premio

La Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.

Nel caso di scelta di investimento nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO, CP UNICO AGGRESSIVO, nella lettera di conferma la Compagnia comunicherà inoltre al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione. In corso di contratto, in caso di scelta di investimento nei suddetti Fondi Interni, la Compagnia, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto, con riferimento ai premi aggiuntivi, il premio versato e quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione.

15. Riscatto e riduzione

15.1 L'esercizio del diritto di riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione rivolgendosi all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it.

Si rinvia all'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.**

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:

- importi lordi non inferiori a 1.000,00 Euro;
- il capitale residuo ovvero il controvalore residuo sul contratto non risulti inferiore a 5.000,00 Euro.

Per determinare il rispetto dell'importo sopra indicato nel caso di investimento in un Fondo Interno la Compagnia prenderà a riferimento l'ultimo valore unitario delle quote conosciuto alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Interna Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.

L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al punto 3. della Sezione B.

Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.

16. Operazioni di trasferimento (switch)

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di switch.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 10.1.4 della Sezione D.

Si rinvia all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per i dettagli relativi a:

- Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata);
- Operazioni di trasferimento dalla Gestione Separata a un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno).

In caso di switch verso RI.SPE.VI. deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

Le operazioni di cui sopra potranno essere fatte pervenire dal Contraente tramite l'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – numero verde 848.800.721.

La Compagnia, dopo avere eseguito le operazioni di switch, con riferimento ai Fondi Interni comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote trasferite e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento. Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

17. Revoca della proposta

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

18. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto al punto 6.1 della Sezione B;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

19. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione

Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

21. Lingua

Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

22. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Fax 0458372354 – E-mail reclami@cattolicaassicurazioni.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

23. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

24. Variazioni contrattuali – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto o dalla Gestione Interna Separata.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti, può effettuare fusioni tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi. L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato valorizzato all'ultima quotazione precedente la fusione.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per i Contraenti. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi collegati al presente contratto o a RI.SPE.VI. oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali.

La Compagnia può estinguere uno o più Fondi Interni collegati al presente contratto; in tal caso ciascun Contraente verrà prontamente informato per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi collegati al presente contratto o a RI.SPE.VI. oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione alla Compagnia, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle quote in RI.SPE.VI. oppure in un Fondo Interno di analoghe caratteristiche qualora il suddetto Fondo non sia più disponibile.

Con riferimento all'investimento in RI.SPE.VI., la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e impiegati in RI.SPE.VI. nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata nell'anno di riferimento;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata RI.SPE.VI.;
- g) tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Con riferimento all'investimento nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente; numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel Fondo Interno, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle attribuite a seguito di operazioni di switch;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Compagnia, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, provvederà ad inviare l'aggiornamento dei dati storici di cui alla sezione F. della Nota Informativa e alla sezione 7. della Scheda Sintetica.

Inoltre, in caso di scelta di investimento nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO E CP UNICO AGGRESSIVO la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il valore complessivo della sua posizione assicurativa si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

In seguito all'emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. È possibile richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.

25. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

La Compagnia incrementerà il patrimonio dei Fondi Interni di un importo pari alle eventuali utilità pattuite con e ricevute da soggetti terzi. L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Compagnia, ed i correlati benefici in favore dei Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione di ciascun Fondo Interno.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di retrocessione delle utilità di cui sopra.

Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno e della Gestione Separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.


F. DATI STORICI SUL FONDO INTERNO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Di seguito vengono presentati, per i Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO:


- l'andamento del rendimento annuo del Fondo Interno e del rispettivo benchmark negli ultimi 10 anni solari (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile);
- l'andamento del Fondo Interno e del benchmark nell'ultimo anno solare.

Il benchmark dei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO è stato modificato dal 01/11/2007 come indicato al precedente punto 7.


Rendimento annuo del Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016




Rendimento annuo del Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016




Rendimento annuo del Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016




Andamento del Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE e del benchmark: grafico per l'anno 2016



Andamento del Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO e del benchmark: grafico per l'anno 2016



Andamento del Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO e del benchmark: grafico per l'anno 2016



L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo Interno.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

26. Dati storici di rischio

Nelle seguenti tabelle, in relazione ai Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, viene riportato per l'ultimo anno solare il confronto tra la volatilità del valore della Quota e la volatilità del relativo benchmark.

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE	Anno 2016
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	3,98%
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	4,19%

Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO	Anno 2016
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	8,83%
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	8,43%

Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO	Anno 2016
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	13,72%
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	13,36%

27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

Nelle seguenti tabelle viene presentato, per ciascun Fondo Interno, il rapporto percentuale fra il totale dei costi a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TER	1,700%	1,499%	1,566%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Commissioni di gestione	1,303%	1,301%	1,301%
TER degli OICR sottostanti	0,088%	0,103%	0,129%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,200%	0,060%	0,115%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,092%	0,028%	0,012%
Altri costi gravanti sul Fondo	0,017%	0,007%	0,008%

Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TER	1,747%	1,587%	1,638%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Commissioni di gestione	1,303%	1,301%	1,302%
TER degli OICR sottostanti	0,140%	0,166%	0,177%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,239%	0,094%	0,116%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,055%	0,022%	0,012%
Altri costi gravanti sul Fondo	0,010%	0,004%	0,031%

Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TER	1,843%	1,725%	1,872%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Commissioni di gestione	1,305%	1,302%	1,303%
TER degli OICR sottostanti	0,275%	0,282%	0,267%
Spese di revisione e certificazione del Fondo	0,209%	0,112%	0,158%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,048%	0,026%	0,017%
Altri costi gravanti sul Fondo	0,007%	0,003%	0,127%

Nel calcolo del TER non sono stati considerati i costi gravanti direttamente sul Contraente di cui al punto 10.1 della Sezione D.

28. Turnover di portafoglio del Fondo Interno

Nella tabella seguente viene presentato, per ciascun Fondo Interno, il tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*) pari al rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Turnover del Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE	195,58%	71,17%	9,49%
Turnover del Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO	236,69%	129,27%	26,61%
Turnover del Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO	135,02%	-28,54%	-24,51%

29. Progetto esemplificativo delle prestazioni (relativo al capitale investito nella Gestione Separata).

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato in caso di impiego dei premi in RI.SPE.VI..

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata di sviluppo del progetto esemplificativo: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 50.000,00 Euro
- Cifra fissa di emissione: 150,00 Euro
- Costo fisso di rivalutazione: 15,00 Euro
- Quota inizialmente investita in Gestione Separata: 70,00%
- Prestazione iniziale: 34.144,60 Euro
- Costi gravanti sul premio: 2,15% del premio al netto della cifra fissa di emissione
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" ⁽¹⁾	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"
1	34.144,60	47.802,44	34.144,60	33.461,71
2	34.144,60	47.802,44	34.144,60	33.598,29
3	34.144,60	47.802,44	34.144,60	33.734,86
4	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.008,02
5	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.144,60
6	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.144,60
7	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.144,60
8	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.144,60
9	34.144,60	47.802,44	34.144,60	34.144,60
10	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60
11	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60
12	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60
13	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60
14	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60
15	34.144,60	39.266,29	34.144,60	34.144,60

⁽¹⁾ L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 18.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

(*) Nel presente progetto esemplificativo i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" (di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione) al solo capitale rivalutato investito nella Gestione Separata. Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione).

Di conseguenza, i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" applicati al capitale rivalutato investito nella Gestione Separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,25%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,75%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata di sviluppo del progetto esemplificativo: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 50.000,00 Euro
- Cifra fissa di emissione: 150,00 Euro
- Costo fisso di rivalutazione: 15,00 Euro
- Quota inizialmente investita in Gestione Separata: 70,00%
- Prestazione iniziale: 34.144,60 Euro
- Costi gravanti sul premio: 2,15% del premio al netto della cifra fissa di emissione
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" ⁽¹⁾	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"
1	34.385,68	48.139,96	34.385,68	33.697,97
2	34.628,58	48.480,01	34.628,58	34.074,52
3	34.873,29	48.822,61	34.873,29	34.454,81
4	35.119,84	49.167,78	35.119,84	34.979,36
5	35.368,24	49.515,54	35.368,24	35.368,24
6	35.618,50	49.865,90	35.618,50	35.618,50
7	35.870,64	50.218,90	35.870,64	35.870,64
8	36.124,67	50.574,54	36.124,67	36.124,67
9	36.380,61	50.932,85	36.380,61	36.380,61
10	36.638,46	42.134,23	36.638,46	36.638,46
11	36.898,25	42.432,99	36.898,25	36.898,25
12	37.159,99	42.733,99	37.159,99	37.159,99
13	37.423,69	43.037,24	37.423,69	37.423,69
14	37.689,37	43.342,78	37.689,37	37.689,37
15	37.957,04	43.650,60	37.957,04	37.957,04


⁽¹⁾ L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 18.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

(*) Nel presente progetto esemplificativo i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" (di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione) al solo capitale rivalutato investito nella Gestione Separata. Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione). Di conseguenza, i limiti di "capitale massimo addizionale per il caso di morte" applicati al capitale rivalutato investito nella Gestione Separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Paolo Bedoni


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 9, il presente contratto prevede in caso di decesso dell'Assicurato la corresponsione al Beneficiario designato un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 13.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia potrà corrispondere al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 18.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto si incrementano in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi e sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

- a) il Contraente assume i **rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote**;
- b) la Compagnia, **limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo**;
- c) in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote **esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati**, ivi incluso il valore di riscatto.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sotto indicati:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Qualora il lunedì, giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 15.1;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 – Conflitto di interessi.

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

La Compagnia incrementerà il patrimonio dei Fondi Interni di un importo pari alle eventuali utilità pattuite con e ricevute da soggetti terzi. L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Compagnia, ed i correlati benefici in favore dei Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione di ciascun Fondo Interno.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di retrocessione delle utilità di cui sopra.

Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno e della Gestione Separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso, ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 13, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella H di cui all'Art. 13, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 13 a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 13, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 8 – Rischio morte: esclusioni e periodo di carenza.

A. ESCLUSIONI

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);**
- **abuso di alcool e droghe.**

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i decessi derivanti dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- **attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;**
- **automobilismo, motociclismo, motonautica;**
- **sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);**
- **kayak, rafting;**
- **ciclismo agonistico;**
- **slittino e guidoslitta a livello agonistico;**
- **pugilato e arti marziali a livello agonistico;**
- **rugby professionistico;**
- **immersioni subacquee con autorespiratore;**
- **salti dal trampolino con sci o idrosci.**

Nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, è escluso il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Sono invece coperti i decessi causati da attività extra-professionali.

In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale di cui all'Art. 13 a).

B. PERIODO DI CARENZA – CONDIZIONI

Viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al successivo Art. 13, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale di cui all'Art. 13 a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 13, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all’Art. 13 a).

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 13, senza la limitazione sopra indicata.

Art. 9 – Modalità di pagamento del premio.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto di importo non inferiore a 1.000,00 Euro. La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata RI.SPE.VI. – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Investimento Scelta Dinamica”.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Interna Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata “RI.SPE.VI.”, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Al momento della decorrenza degli effetti del contratto o degli eventuali successivi versamenti dei premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I), è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione e/o nella Gestione Interna Separata.

La Compagnia provvede all’investimento del premio come previsto all’Art. 16.

Il pagamento del premio unico iniziale o dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker) fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”.

Art. 10 – Costi.**a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.****I) Costi gravanti sul premio.**

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.

Tabella A – Costi fissi applicati esclusivamente sul premio unico iniziale

Importo di premio	Cifra fissa
Qualsiasi	150,00 Euro

Tabella B – Costi variabili

I costi di caricamento gravanti sul premio unico versato - al netto del costo fisso sopra descritto – sono applicati relativamente a ciascuna parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nella Tabella B che segue.

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi percentuali gravanti sul premio al netto della cifra fissa
Fino a 15.000,00 Euro	2,50%
Da 15.000,01 Euro a 50.000,00 Euro	2,00%
Da 50.000,01 Euro a 100.000,00 Euro	0,50%
Oltre 100.000,01 Euro	0,30%

*Ad esempio, su un premio di 150.000,00 Euro i costi di caricamento sono pari alla sommatoria tra $(15.000 * 2,50\%) + (35.000 * 2,00\%) + (50.000 * 0,50\%) + (49.850 * 0,30\%) = \text{Euro } 1.474,55 \text{ Euro}$.*

Il totale dei costi percentuali risulta quindi in questo caso pari al 0,98% del premio versato.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato. Tali costi sono rappresentati nella precedente Tabella B. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali riscattati parzialmente

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

II) Costi in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili”.

In caso di riscatto effettuato per motivi “elencati e certificabili” di cui all'Art. 18.1.1. delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

III) Costi in caso di riscatto per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”.

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali il cui importo totale riscattato sia inferiore al 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali o un riscatto totale il cui importo totale riscattato sia maggiore al 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia applica costi per riscatto sull'importo eccedente il 20% (per anno) del valore complessivo di polizza determinato secondo le modalità indicate all'Art. 18.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,50%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,50%

Durante il 5° anno	0,50%
Dal 6° anno in poi	Non previsti

IV) Costi per trasferimenti (switch).

Per ogni anno di vigenza del contratto il primo trasferimento è gratuito; i successivi prevedono costi fissi pari a 10,00 Euro ciascuno.

Tali costi saranno trattenuti:

- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
- dal controvalore delle Quote trasferite in caso di trasferimento di quote da un Fondo Interno alla Gestione Interna Separata (switch dal Fondo Interno alla Gestione Interna Separata);
- dall'importo trasferito in caso di trasferimento dalla Gestione Interna Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i (switch dalla Gestione Interna Separata al Fondo Interno).

b) Costi gravanti sui Fondi Interni.

I) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella D

CP UNICO PRUDENTE - CP UNICO BILANCIATO - CP UNICO AGGRESSIVO	
Commissioni di gestione	1,30% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

II) Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno).

Tabella E

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 1,5% del valore delle quote degli OICR per i Fondi Interni obbligazionari. Massimo 2,5% del valore delle quote degli OICR per i Fondi Interni azionari.
Commissioni di overperformance	Non previste

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto a ciascun Fondo Interno e va a beneficio dei Contraenti.

III) Altri costi.

E' prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 15.1 – anche in ragione dei seguenti costi:

- per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote;
- per ciascun Fondo Interno, spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.

Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata.

Si sottrae annualmente dal rendimento medio realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota base rappresentata nella seguente Tabella.

Ritenzione base applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,25%
---------------------------------------------------------------------------	-------

In caso di cumulo premi pari o superiore a 100.000,00 Euro, al netto della parte di premio che ha generato il capitale eventualmente riscattato parzialmente, si sottrae annualmente dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. un'aliquota base rappresentata nella seguente Tabella.

Ritenzione base applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,00%
---------------------------------------------------------------------------	-------

La ritenzione base di cui sopra verrà eventualmente incrementata qualora il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." sia superiore al 3,50%, secondo gli intervalli riportati nella seguente tabella:

Tabella F

Intervallo di rendimento della Gestione Separata	Punti percentuali assoluti di incremento della ritenzione base applicata
Da 3,51% a 3,70%	0,02
Da 3,71% a 3,90%	0,04
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di due decimi di punto percentuale, la ritenzione base aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti.	

Inoltre, ad ogni ricorrenza anniversaria verrà prelevato dal capitale rivalutato un costo fisso di gestione annua il cui importo è riportato nella seguente Tabella, eventualmente ridotto al fine di garantire la misura annua minima di rivalutazione.

Costo fisso di rivalutazione	15,00 Euro
------------------------------	------------

Art. 11 – Sconti.

Art. 11.1 - Convenzione Cliente Top

L'adesione alla Convenzione da parte del Cliente è subordinata al fatto che lo stesso sia già Contraente di un contratto Vita o Previdenza con Cattolica Assicurazioni e che il premio unico iniziale sia pari o superiore a 25.000,00 Euro.

In particolare alla sottoscrizione del contratto "Cattolica&Investimento Scelta Dinamica", fermo il pagamento della cifra fissa di 150,00 Euro, verranno previsti sul premio unico iniziale dei costi di caricamento ridotti rispetto alla tariffa base, correlati all'effettivo ammontare del premio e rappresentati nella tabella che segue.

Tabella G

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi gravanti sul premio
Fino a 15.000,00 Euro	1,00%
Da 15.000,01 Euro a 50.000,00 Euro	0,50%
Da 50.000,01 Euro a 100.000,00 Euro	0,20%
Oltre 100.000,01 Euro	0,15%

I costi relativamente ai premi unici aggiuntivi sono rappresentati nella Tabella di cui sopra. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio per la definizione della percentuale, la somma tra il premio unico iniziale e quelli aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali.

Art. 12 – Requisiti soggettivi.

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari alla vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui all'Art. 4, e il diritto di riscatto, di cui all'Art. 18.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 90.

Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.

Art. 13 – Prestazioni assicurative.

In caso di morte dell'Assicurato – **trascorso il periodo di carenza come regolato al precedente Art. 8 e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione** – la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte, al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all'Art. 20.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) il capitale complessivo, come di seguito definito;
- b) l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella H, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella H.

Tabella H

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00
Da 70 a 79 anni	0,50%	3.000,00
Da 80 anni e oltre	0,25%	1.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella H, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 15.1);
- il capitale rivalutato, alla data di decesso dell'Assicurato, derivante dall'investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI.. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, **la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.**

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art. 14 – Scelta dei Fondi Interni.

All'atto della sottoscrizione della proposta, il Contraente può scegliere di investire i premi versati secondo le percentuali da lui stesso definite in:

- Gestione Interna Separata di attivi denominata RI.SPE.VI.,
e/o
- Fondi Interni messi a disposizione dalla Compagnia denominati CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO.

Su ciascun Fondo Interno o Gestione Separata scelta non potrà essere destinata una quota inferiore al 10% del premio versato.

Il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento. Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale – che è contestuale alla sottoscrizione della proposta – o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, tramite l'indicazione della linea di gestione scelta.

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), sono investiti dalla Compagnia nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. e in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto. Pertanto, i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

Art. 15 – Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale.

Art. 15.1 – Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni).

Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo Interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, salvo quanto previsto all'Art. 28, dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in esso presenti a quella data. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al giovedì precedente e tiene conto dei costi di cui all'Art. 10. b). Il valore unitario delle quote, così determinato, viene pubblicato sul sito internet della Compagnia www.cattolica.it e sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" entro il secondo giorno successivo alla data di nuova valorizzazione e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento dai Fondi Interni verranno effettuate secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate:

- a) in caso di recesso dal contratto la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di recesso inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
- b) in caso di riscatto parziale o totale la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
- c) in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
 - il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;

- il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la notizia del sinistro documentata con certificato di morte e inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
- d) in caso di switch da un Fondo Interno a RI.SPE.VI. ovvero a un altro Fondo Interno la Compagnia, ai fini del calcolo del capitale oggetto di trasferimento, prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
- il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.
- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera;
- e) in caso di opzione di conversione in rendita la Compagnia, ai fini del calcolo del capitale oggetto di conversione, prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato:
- il primo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Qualora il lunedì non fosse lavorativo, verrà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo immediatamente seguente.

Art. 15.2 – Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata).

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “RI.SPE.VI.”, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “RI.SPE.VI.” diminuito di un’aliquota variabile in relazione al cumulo dei premi versati (al netto della parte di premio che ha generato il capitale eventualmente riscattato parzialmente) e rappresentata nella seguente tabella:

Cumulo premi	Ritenzione base applicata
Fino a 99.999,99 Euro	1,25%
Da 100.000,00 Euro	1,00%

La ritenzione base di cui sopra verrà eventualmente incrementata qualora il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione “RI.SPE.VI.” sia superiore al 3,50%, secondo gli intervalli riportati nella seguente tabella:

Intervallo di rendimento della Gestione Separata	Punti percentuali assoluti di incremento della ritenzione base applicata
Da 3,51% a 3,70%	0,02
Da 3,71% a 3,90%	0,04
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di due decimi di punto percentuale, la ritenzione base aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti.	

Inoltre, ad ogni ricorrenza anniversaria verrà prelevato dal capitale rivalutato un costo fisso di gestione annua pari a 15,00 Euro, eventualmente ridotto al fine di garantire la misura annua minima di rivalutazione.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione, come sopra determinata, non potrà mai risultare negativa.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza ed applicando il costo fisso di gestione annua come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito:

Relativamente alla parte di premio unico investito nella Gestione Interna Separata RI.SPE.VI. il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari allo 0,00%.

La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Art. 16 – Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Interna Separata.

Art. 16.1 – Modalità di conversione del premio in Quote.

Per il premio versato alla sottoscrizione della proposta il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividendo il premio versato, al netto dei costi di cui al precedente Art. 10 a) I) per il valore unitario delle stesse rilevato:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Per tutti i premi unici aggiuntivi versati successivamente, il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividendo il premio versato, al netto dei costi di cui al precedente Art. 10 a) I), per il valore unitario delle stesse rilevato:

- a) il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata nella tabella di cui sotto:

MEZZO DI PAGAMENTO	VALUTA RICONOSCIUTA	GIORNO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Assegni circolari e bancari	2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede)	Il primo lunedì successivo al giorno di riferimento (*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi; il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento(*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Bonifici bancari	Coincidente con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla banca ordinataria	Il primo lunedì successivo al giorno di riferimento (*) (**), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi; il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento (*) (**), se tra il giorno di riferimento (*) e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi. (**) o a quello di ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del versamento sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.
Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario (SDD)	Il 1° giorno lavorativo successivo alla data di addebito	Il primo lunedì successivo al giorno di riferimento (*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi; il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento (*), se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

(*) Il giorno di riferimento è quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato.

Qualora il lunedì, giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente precedente nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 16.2 – Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 2.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." conseguenti al versamento successivo dei premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti del contratto – verranno effettuate:

- il primo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo al giorno di riferimento, se tra il giorno di riferimento e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Per giorno di riferimento si intende quello in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento utilizzato oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.

Il capitale investito nella Gestione Separata "RI.SPE.VI." è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I).

Art. 17 – Operazioni di trasferimento (switch).

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di switch. La Compagnia detraerà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 10 a) IV).

I casi in cui il Contraente può richiedere lo switch, totale e/o parziale, sono i seguenti:

- qualora voglia trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a un altro. Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate secondo i tempi e le modalità indicate all'Art. 15.1 e per l'attribuzione delle quote la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle stesse rilevato:

- il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera;

- b) qualora voglia trasferire il controvalore delle quote da un Fondo Interno a RI.SPE.VI.. L'operazione di disinvestimento verrà effettuata secondo i tempi e le modalità indicate all'Art. 15.1 e contestualmente verrà effettuato l'investimento in RI.SPE.VI.;
- c) qualora voglia trasferire il capitale maturato da RI.SPE.VI. a un Fondo Interno. Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate secondo i tempi e le modalità indicate all'Art. 15.2 e il numero delle quote da attribuire al contratto si determinerà dividendo l'importo trasferito per il valore unitario delle stesse rilevato:
- il primo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
 - il secondo lunedì successivo alla data in cui il Contraente avrà rivolto la richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 848.800.721, se tra tale data e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera.

In caso di switch verso RI.SPE.VI. deve essere sempre preservato il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

Qualora la Compagnia decidesse di istituire nuovi Fondi Interni da collegare al presente contratto metterà preventivamente a disposizione del Contraente l'estratto della Nota Informativa, unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia, dopo avere eseguito le operazioni di switch, con riferimento ai Fondi Interni comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote trasferite e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento. La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Art. 18 – Diritto di riscatto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ..

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione rivolgendosi all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti - Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando una richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o alla Compagnia con le modalità sopra specificate.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Interna Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

Il riscatto parziale è consentito per importi lordi non inferiori a 1.000,00 Euro e purché il capitale residuo ovvero il controvalore residuo sul contratto non risulti inferiore a 5.000,00 Euro.

Per determinare il rispetto dell'importo sopra indicato nel caso di investimento in un Fondo Interno la Compagnia prenderà a riferimento l'ultimo valore unitario delle quote conosciuto alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta completa di tutta la documentazione indicata all'Art. 20.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Interna Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.

L'operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% del totale dei premi versati.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui all'Art. 13.

Art. 18.1 Riscatto per motivi "elencati e certificabili".

In caso di richiesta di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 18.1.1, il valore di riscatto è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza):

- a) il capitale rivalutato nella Gestione Interna Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto;
- b) il controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, determinato secondo le modalità previste all'Art. 15.1.

L'esenzione dall'applicazione dei costi di riscatto è da intendersi limitata all'importo effettivamente impiegato per i motivi "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 18.1.1.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

Art. 18.1.1 Motivi "elencati e certificabili" a fronte di richiesta di riscatto anticipato.

L'elenco dei motivi per i quali è ammesso il riscatto secondo le modalità esposte al precedente Art. 18.1 sono i seguenti:

- a) Gravissime situazioni relative al Contraente, al coniuge o ai figli dello stesso per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (vedasi nota esplicativa *);
- b) Invalidità Totale Permanente del Contraente (vedasi nota esplicativa **);
- c) Acquisto di una casa per il Contraente, il coniuge o i figli dello stesso;
- d) Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (vedasi nota esplicativa ***);
- e) Nascita e matrimonio dei figli del Contraente;
- f) Adozioni internazionali da parte del Contraente e dei figli del Contraente;
- g) Nel caso di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato cessazione dell'attività lavorativa ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- h) Funerale del coniuge o dei figli del contraente escluso il caso che siano gli assicurati o i beneficiari del contratto;
- i) Sottoscrizione di un altro prodotto Vita collocato dal Gruppo Cattolica quando questo ha finalità di accumulo o finalità Previdenziale (PIP e Fondo Pensione Aperto) per un importo massimo di 5.164,57 Euro.

Rimane inteso che l'importo riscattato esente dall'applicazione dei costi di riscatto sarà pari a quello effettivamente impiegato per i motivi di cui sopra e comprovato da specifica documentazione di cui al successivo Art. 20.

(*) Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi il Contraente deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare

l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l'impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito).

(**) Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente colui che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.

(***) Gli interventi edilizi ammessi sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001):

- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienici sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Specifiche documentazioni richieste in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili" è riportata al successivo Art.20.

Art. 18.2 Riscatto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili".

In caso di richiesta di riscatto per motivi diversi da quelli elencati al precedente Art. 18.1.1. il valore di riscatto è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi di cui al precedente Art. 10 a) III):

- a) il capitale rivalutato nella Gestione Interna Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto;
- b) il controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, determinato secondo le modalità previste all'Art. 15.1.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

Art. 19 – Opzioni del contratto.

Il Contraente può chiedere che il capitale previsto in caso di riscatto totale di cui al precedente Art. 18, sia convertito in una delle prestazioni descritte in seguito ai punti 1., 2. e 3..

Ciascuna delle suddette tipologie di rendita può essere erogata, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.

L'importo della rendita verrà determinato al momento della richiesta dell'opzione sulla base dell'età assicurativa dell'Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.

Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile l'importo della stessa verrà determinato sulla base dell'età assicurativa dell'Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all'epoca della conversione.

La Compagnia fornisce per iscritto all'avente diritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Detta descrizione contiene anche l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Si precisa che la rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.

Se scelta la rendita vitalizia, il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato.

Se scelta la rendita vitalizia reversibile, il contratto si riterrà estinto:

- al decesso dell'Assicurato se è già deceduta la testa reversionaria;
- al decesso della testa reversionaria se è già deceduto l'Assicurato.

Se scelta la rendita certa e poi vitalizia, il contratto si riterrà estinto:

- al termine del periodo di erogazione certa della rendita se è già deceduto l'Assicurato;
- al decesso dell'Assicurato, se successivo al termine del periodo di erogazione certa della rendita.

Di seguito sono descritte le opzioni esercitabili:

1. Rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita finché egli sarà in vita. La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando al valore di riscatto, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione.
2. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita finché egli sarà in vita; successivamente la riverserà, nella misura del 60% o 100%, a favore della testa reversionaria (designata all'epoca di scelta di questa opzione) e fintanto che quest'ultima resterà in vita. La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando al valore di riscatto, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione e che la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età dell'Assicurato e dell'età del sopravvivate designato.
3. Rendita annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia: la Compagnia corrisponderà una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato e comunque non oltre tale limite temporale. La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando al valore di riscatto, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all'epoca della conversione.

Art. 20 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;

- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
 - in presenza di testamento:
 - nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - nel caso in cui il Contraente sia diverso dall'Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell'Assicurato completo degli allegati previsti;
 - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
 - in assenza di testamento:
 - le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).

Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.

- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.

Ulteriore documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili"

Per ciascuna tipologia di evento per il quale è concesso il riscatto anticipato secondo quanto previsto all'Art. 18.1 il Contraente è tenuto a fornire apposita documentazione che dimostri l'esistenza di tale diritto. Vengono riportati di seguito, per ogni fattispecie, i documenti necessari a comprovare tale diritto fermo restando che la Compagnia si riserva di richiedere di volta in volta ulteriore documentazione da presentare ad integrazione della richiesta.

Le fattispecie sono state riportate nel medesimo ordine con il quale vengono esposte al precedente Art. 18.1.1.

- a) il Contraente deve corredare la domanda con documentazione della diagnosi idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.);
- b) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'invalidità totale e permanente, si dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso ospedali, cliniche o case di cura, riferiti alla malattia o all'infortunio che hanno determinato l'invalidità totale e permanente;
 - ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l'accertamento dell'invalidità totale e permanente;
 - certificato attestante l'invalidità totale e permanente rilasciato dall'INPS o da altro ente preposto, con indicazione del grado di invalidità e completo di documentazione presentata per il rilascio.
- c) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'acquisto della casa da parte del Contraente o del coniuge o dei figli dello stesso, si dovrà produrre la seguente documentazione:
 - fotocopia del compromesso/preliminare di acquisto;
 - documento redatto dal Notaio su carta intestata completa di timbro e firma del Notaio stesso, in cui si dichiara che l'atto per l'acquisto della casa è fissato per una specifica data;
 - impegno scritto del Contraente su carta libera a consegnare copia autentica dell'atto di acquisto alla Compagnia non appena lo avrà ricevuto dal Notaio e comunque non oltre 3 mesi dalla data di acquisto della casa.
- d) preventivo o eventuale autorizzazione per eseguire i lavori;
- e) certificato di nascita o di matrimonio;
- f) copia del mandato dato dalla coppia ad un ente certificato dalla Commissione Adozioni Internazionali;
- g) documentazione idonea a dimostrare l'avvio della mobilità, documento di cessazione di attività, comunicazione idonea a comprovare la messa in cassa di integrazione;
- h) documentazione idonea a dimostrazione delle eventuali spese da sostenere;
- i) copia della nuova proposta sottoscritta.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.

Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 21 – Pegno.

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le opzioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 22 – Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 23 – Beneficiari delle prestazioni.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Inoltre, qualora il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, verificatosi il decesso dell'Assicurato, beneficiaria della prestazione sarà la testa reversionaria.

Art. 24 – Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 25 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 26 – Variazioni contrattuali.

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 27 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto o dalla Gestione Interna Separata.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti, può effettuare fusioni tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi. L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato valorizzato all'ultima quotazione precedente la fusione.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per i Contraenti. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi collegati al presente contratto o a RI.SPE.VI. oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali.

La Compagnia può estinguere uno o più Fondi Interni collegati al presente contratto; in tal caso ciascun Contraente verrà prontamente informato per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi collegati al presente contratto o a RI.SPE.VI.oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione alla Compagnia, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle quote in RI.SPE.VI. oppure in un Fondo Interno di analoghe caratteristiche qualora il suddetto Fondo non sia più disponibile.

Art. 28 – La posticipazione del calcolo del valore delle quote.

Qualora si verificassero eccezionali eventi di turbativa del mercato, la Compagnia si riserva, fino a quando persiste la situazione sopra descritta, di sospendere le operazioni di attribuzione e di disinvestimento delle quote dei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO. Nel caso si verificino tali circostanze la Compagnia inserirà la necessaria informativa sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore".

Art. 29 – Comunicazione del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia.

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L'inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.

Art. 30 – Prescrizione.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

Art. 31 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

**REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI
CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO**

1. Costituzione e denominazione dei Fondi Interni

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione, gestisce i Fondi Interni suddivisi in quote denominati CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO. I Fondi Interni costituiscono patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

2. Partecipanti ai Fondi Interni

Sono legittimati a partecipare ai Fondi Interni, sotto qualsiasi titolo e forma, i Contraenti che abbiano sottoscritto i contratti assicurativi emessi dalla Compagnia a cui vengano collegati i suddetti Fondi Interni.

3. Obiettivi dei Fondi Interni

L'obiettivo della gestione finanziaria di ciascuno dei suddetti Fondi Interni, a seconda del profilo di rischio proprio di ciascun Fondo, è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di ogni Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark di ciascun Fondo Interno.

Fondo Interno CP UNICO PRUDENTE

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month	10%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return	70%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur	20%

Fondo Interno CP UNICO BILANCIATO

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month	20%
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return	30%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur	50%

Fondo Interno CP UNICO AGGRESSIVO

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Unhedged ECU GBI Local	20%
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Daily Total Return World Gross Eur	80%

Indice	Descrizione dell'indice
JP Morgan Cash Euro 6 Month	L'indice è rappresentativo delle performance degli euro-depositi a 6 mesi denominati in euro. L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JPCAEU6M.
JP Morgan EMU Government Bond Index Total Return	L'indice è composto dai titoli governativi dell'area EMU (European Monetary Union/ Unione Monetaria Europea) il cui peso è determinato sulla base della rispettiva capitalizzazione. Ciascun titolo obbligazionario componente l'indice è in euro. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JPMGEMLC

JP Morgan Unhedged ECU GBI Local	L'indice è composto dai titoli governativi dei Paesi industrializzati. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice, espresso in euro, include l'effetto di rischio di cambio ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: JNUCGBIG
MSCI Daily TR World Gross EUR	L'indice è composto da titoli azionari quotati nelle borse dei principali Paesi sviluppati mondiali. Ciascun titolo azionario è pesato all'interno dell'indice sulla base della propria capitalizzazione. L'indice è espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore. Esso è di tipo "total return" quindi prevede il reinvestimento dei dividendi. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: GSESWRLD.

4. Destinazione dei versamenti

Il Contraente, secondo quanto stabilito nelle Condizioni di Assicurazione, decide di destinare i propri investimenti ai suddetti Fondi Interni gestiti dalla Compagnia.

5. Caratteristiche dei Fondi Interni

Ciascun Fondo Interno, investirà gli attivi conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

Le attività conferite al Fondo Interno potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti ai Contraenti.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati ha la finalità di ridurre e ottimizzare il rischio del portafoglio, in coerenza con il profilo di rischio dei Fondi.

L'utilizzo di Fondi comuni di investimento non armonizzati verrà effettuato nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.

Con riferimento ai limiti di investimento intra – Gruppo si segnala che il peso degli investimenti in strumenti finanziari e quote di OICR collocate e/o emesse e/o gestite da Società appartenenti al gruppo di appartenenza della Compagnia può arrivare fino a un massimo del 100%.

Ciascun Fondo Interno, nel rispetto del proprio profilo di rischio e della propria finalità, potrà investire in comparti azionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella nei mercati emergenti) e/o settoriale; in comparti obbligazionari globali e/o con specializzazione geografica (ivi inclusa quella dei mercati emergenti); in comparti flessibili e bilanciati.

Si precisa che le caratteristiche delle componenti di ciascun OICR si intendono riferite all'orientamento prevalente della politica di investimento dell'OICR stesso.

Il portafoglio dei Fondi Interni è gestito sulla base di un processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo quantitativo (es. analisi della redditività dei comparti corretta per il rischio) e strategico (es. analisi della redditività relativa tra le diverse asset class, le aree geografiche, i settori industriali, gli emittenti), con la finalità di perseguire nel modo migliore, nell'ambito del profilo di rischio proprio del Fondo Interno e nel rispetto del modello gestionale dinamico di seguito descritto, gli interessi dei partecipanti e altresì di contenere il rischio.

La Compagnia rimane l'esclusiva responsabile nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

6. Criteri d'investimento dei Fondi Interni

I Fondi Interni investono i capitali conferiti secondo la composizione indicata nelle rispettive tabelle.

Fondo CP UNICO PRUDENTE

Comparti	Politica di investimento del Fondo Interno
Obbligazionario	Max 80%
Azionario	Max 30%

Profilo di rischio: medio

Fondo CP UNICO BILANCIATO

Comparti	Politica di investimento del Fondo Interno
Obbligazionario	Max 70%
Azionario	Max 70%

Profilo di rischio: medio

Fondo CP UNICO AGGRESSIVO

Comparti	Politica di investimento del Fondo Interno
Obbligazionario	Max 20%
Azionario	Max 100%

Profilo di rischio: medio-alto

Per ogni Fondo Interno resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo Interno.

7. Costi gravanti sui Fondi Interni

I costi gravanti sui Fondi Interni sono costituiti:

- da una commissione di gestione applicata dalla Compagnia su ogni Fondo Interno e pari all'1,3%. Tale commissione annua, comprensiva anche delle spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, rappresenta la remunerazione dell'attività di gestione di ogni Fondo Interno; essa viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota;
- dalle spese indirettamente gravanti su ogni Fondo Interno applicate dalle Società di gestione dei comparti, nei quali investono i Fondi, indicate nella successiva Tabella.

Oneri di sottoscrizione e rimborso di quote di OICR	0,00%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
Obbligazionari	Max 1,5%
Azionari	Max 2,5%

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione dei suddetti OICR viene riconosciuto ai Fondi Interni e dunque va a beneficio dei Contraenti;

- dai costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito di ogni Fondo Interno contestualmente alle relative operazioni;
- dai costi per la verifica contabile annuale da parte della Società di revisione iscritta all'Albo di cui al d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nei Fondi Interni, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- dai costi di pubblicazione del valore unitario della quota;
- dagli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno.

Per gli investimenti del Fondo Interno in OICR "collegati", per ciò che riguarda l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo stesso, sono escluse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR "collegati".

L'importo complessivo delle commissioni riconosciute dalla Compagnia a favore di ogni Fondo Interno verrà indicato nel rendiconto della gestione redatto a ogni esercizio annuale e messo a disposizione del pubblico presso gli uffici amministrativi della Compagnia e sul sito internet www.cattolica.it.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto all'Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno è fissato in 10,00 Euro. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo Interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sui Fondi Interni", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il giovedì, di una parte consistente delle attività del Fondo Interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo Interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il giovedì. Il numero delle quote in cui il Fondo Interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo Interno medesimo. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario, su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia www.cattolica.it.

9. Modifiche ai Fondi Interni

Il Regolamento dei Fondi Interni potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al contratto oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività al Contraente. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente la Compagnia si riserva il diritto di utilizzare OICR che prevedono commissioni di gestione superiori a quelle indicate al punto 7 "Costi gravanti sui Fondi Interni" del Regolamento. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione al Contraente, il quale potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia, il trasferimento gratuito delle quote alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali. La Compagnia potrà effettuare modifiche al Regolamento del Fondo Interno diverse da quelle sopra indicate con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente; tali modifiche verranno tempestivamente comunicate al Contraente.

10. Eventuale fusione di Fondi Interni

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti, può operare la fusione dei Fondi Interni collegati al presente contratto con uno o più Fondi Interni aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio dei Fondi. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per i Contraenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di scambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito ad altri Fondi collegati al presente contratto o alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali.

11. Eventuale estinzione dei Fondi Interni

La Compagnia può chiudere i Fondi Interni collegati al presente contratto. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o switch nel Fondo Interno cessato. Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà far pervenire la richiesta di trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi collegati al contratto o alla Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione alla Compagnia, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle quote nella Gestione Separata collegata al contratto di riferimento oppure in un Fondo Interno di analoghe caratteristiche qualora il suddetto Fondo non sia più disponibile.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.”

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “RI.SPE.VI.”. La gestione “RI.SPE.VI.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.

2 – La valuta di denominazione della gestione “RI.SPE.VI.” è in Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al limite del 20% del portafoglio;
- organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
- immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
- L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

5 – La gestione “RI.SPE.VI.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “RI.SPE.VI.” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 – Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “RI.SPE.VI.”.

7 – Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 – Sulla gestione “RI.SPE.VI.” possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 – Il rendimento della gestione “RI.SPE.VI.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 – Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “RI.SPE.VI.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione “RI.SPE.VI.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “RI.SPE.VI.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “RI.SPE.VI.”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.”.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11 – È ammessa la possibilità di fusione della gestione “RI.SPE.VI.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “RI.SPE.VI.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “RI.SPE.VI.” circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevano per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 – La gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “RI.SPE.VI.” al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Adeguate verifica	<p>L'Adeguate Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.</p> <p>Tale attività prevede i seguenti adempimenti:</p> <ol style="list-style-type: none">identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:<ul style="list-style-type: none">❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Categoria	Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno, vincolo	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	Vedi "Società".

Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Composizione della Gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Controvalore delle Quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costo di overperformance	Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
Costo massimo	Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
Costo per trasferimenti (switch)	Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
Decorrenza del contratto	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda sintetica; Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento dei fondi mobiliari interni e del Regolamento della gestione separata; Glossario; Modulo di proposta.
Fatca	Il <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.

Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.
Nota informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Opzione da capitale in rendita vitalizia	Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile	Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi

Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurativa	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Qualifica	Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del Fondo Interno. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al contraente.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento Interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio di base	Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

Rischio di cambio	Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance	Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scheda sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.
Valore complessivo del Fondo Interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valorizzazione della Quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

MODULO DI PROPOSTA

SCELTA DINAMICA

CATTOLICA & INVESTIMENTO

PROPOSTA N.

Cattolica&Investimento Scelta Dinamica

PROPOSTA N. emessa sulla base del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto N.

Convenzione SI NO Codice Conv. Descrizione Conv. Preventivo N.

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurato nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

Cognome o denominazione sociale		Nome		Sesso	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Codice Fiscale	Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)	Professione* •	Titolo di studio** ••	Sottogruppo***	ATECO****
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo	CAP	Comune di residenza		Prov.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Nazione di residenza (se estera)	Tel. cellulare o tel. ufficio (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)		E-mail*		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Documento identificativo	Numero documento	Rilasciato da	in	il	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO (compilare se il Contraente è una persona giuridica)

Cognome	Nome		Sesso	Data di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="text"/>
Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Indirizzo	CAP	Comune di residenza		Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nazione di residenza (se estera)	Tel. cellulare o tel. ufficio (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)		E-mail*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Documento identificativo	Numero documento	Rilasciato da	in	il
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

GENERALITÀ DELL'ASSICURATO

barrare se il Contraente coincide con l'Assicurato; in caso contrario compilare la sezione sotto riportata

Cognome	Nome		Sesso	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="text"/>	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)	Professione* •	Titolo di studio** ••
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NOMINATIVO / INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA (compilare solo nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata ad un nominativo o a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro "Generalità del Contraente")

Nominativo o denominazione	Indirizzo				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Comune	Prov.	CAP	Nazione (se estera)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

<input type="checkbox"/> Eredi dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> Altri (compilare la sezione sottostante)		
Beneficiario n. 1 Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA	<input type="text"/>	% del capitale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Beneficiario n. 2 Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA	<input type="text"/>	% del capitale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Beneficiario n. 3 Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA	<input type="text"/>	% del capitale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

* I campi contrassegnati da asterisco non sono obbligatori

• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla Tabella "Codifiche Professione"

•• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla Tabella "Codifiche Titolo di Studio"

••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 1: SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

•••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

LINEE DI INVESTIMENTO (barrare e compilare solo la/e linea/e prescelta/e)

Il premio versato, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) l) delle Condizioni di Assicurazione, verrà investito come di seguito indicato.

Linea di investimento	Percentuale investita	Linea di investimento	Percentuale investita
<input type="checkbox"/> GESTIONE INTERNA SEPARATA RI.SPE.VI		<input type="checkbox"/> FONDO INTERNO CP UNICO BILANCIATO	
<input type="checkbox"/> FONDO INTERNO CP UNICO PRUDENTE		<input type="checkbox"/> FONDO INTERNO CP UNICO AGGRESSIVO	

Su ciascuna linea di investimento scelta non potrà essere destinata una quota inferiore al 10% del premio versato.

Sulla linea di investimento della Gestione interna Separata "RI.SPE.VI" non potrà essere destinata una quota superiore al 70% del premio versato.

PREMIO

Premio unico versato alla sottoscrizione euro

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEL GLOSSARIO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO (RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DEI PREMI NELLA GESTIONE SEPARATA) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

IL CONTRAENTE _____
(firma leggibile)

Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) l) delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

L'Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnate loro. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. Dichiarano di essere a conoscenza che il contratto è concluso secondo le modalità definite all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE _____
(firma leggibile)

L'ASSICURATO _____
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell'Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE

AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).

Il sottoscritto Assicurato dichiara:

- di godere attualmente di un buono stato di salute;
- di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
- di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
- di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella H, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

L'ASSICURATO _____
(o chi ne esercita la potestà) (firma leggibile)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il SOGGETTO PAGATORE non coincide con il Contraente è **obbligatorio compilare anche il modulo relativo al terzo pagatore.**

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto o dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: "Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Cattolica Assicurazioni".

1) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite assegno compilare la sezione sottostante

COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE	ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO IN EURO	DATA ASSEGNO*

* La data dell'assegno deve coincidere con la data di sottoscrizione della presente proposta di assicurazione.

2) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite bonifico compilare la sezione sottostante

COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE	ABI BANCA DEL SOGGETTO PAGATORE	CAB BANCA DEL SOGGETTO PAGATORE	IMPORTO IN EURO

Attenersi alle Istruzioni di pagamento del modulo "Istruzione per il pagamento tramite bonifico"

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Luogo,

IL CONTRAENTE
(firma leggibile)

Data di sottoscrizione della proposta

L'ASSICURATO

(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell'Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

La presente firma è posta anche a titolo di ricevuta dello/degli eventuale/i assegno/i consegnato/i per il pagamento del premio dovuto alla sottoscrizione.

Cognome e nome dell'Intermediario (in stampatello)

Codice dell'Intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Iniziativa

Codice iniziativa

Descrizione iniziativa

SI NO

ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA

SOCIETÀ	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1

CODIFICHE TITOLO DI STUDIO

E	Licenza Elementare
M	Licenza Media Inferiore
S	Licenza Media Superiore
L	Laurea
T	Laurea + Master

CODIFICHE PROFESSIONE

01	Libero Professionista
02	Rappresentante, Agente di Commercio
03	Imprenditore
04	Commerciante
05	Artigiano, Lavoratore autonomo
06	Agricoltore non dipendente
07	Altro Lavoratore Non Dipendente
08	Collaboratore coordinato e continuativo
20	Dirigente
21	Funzionario, Quadro
22	Impiegato
23	Operaio
24	Agricoltore
25	Altro Lavoratore Dipendente
26	Socio di Cooperativa di Produzione
40	Casalinga
41	Studente
42	Pensionato
43	In cerca di prima occupazione
44	Redditiero, Benestante
45	Altro Non Professionale
99	Altro

TABELLA 1 SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE	SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE	SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		SOCIETÀ NON FINANZIARIE		ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI:		IMPRESE PUBBLICHE:		AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	470 (*)	AZIENDE MUNICIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE	725	AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
100	TESORO DELLO STATO	471 (*)	IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO	726	AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON U.E.
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	472 (*)	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	473 (*)	ALTRE UNITÀ PUBBLICHE	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
167	ENTI DI RICERCA	474 (*)	HOLDING PUBBLICHE	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON U.E.
AMMINISTRAZIONI LOCALI:		IMPRESE PRIVATE:		733	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	430 (*)	IMPRESE PRODUTTIVE	734	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTÀ METROPOLITANE	431 (*)	HOLDING PRIVATE	735	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON U.E.
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE:		ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE:	
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	450 (*)	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	739	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ARTIGIANE:		743	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	480 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI	744	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	481 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE DI PAESI NON U.E.	
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:		482 (*)	SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI	SOCIETÀ NON FINANZIARIE ALTRE:	
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	490 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI	745	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
SOCIETÀ FINANZIARIE		491 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	746	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI:		492 (*)	SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI	747	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
300	BANCA D'ITALIA	600 FAMIGLIE/CONSUMATORI		748	ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE DI PAESI NON U.E.
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI (U.I.C.)	614 (*)	ARTIGIANI	SOCIETÀ NON FINANZIARIE:	
ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: BANCHE:		615 (*)	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI (COMMERCIANTI, LAVORATORI IN PROPRIO)	757	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
245	SISTEMA BANCARIO	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE		758	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: ALTRI INTERMEDIARI:		ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE		759	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DI PAESI NON U.E.
101	CASSA DD.PP.	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE:		FAMIGLIE:	
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI	768	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:		501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITÀ DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E SIMILI	769	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
250	FONDAZIONI BANCARIE	RESTO DEL MONDO		772	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI NON U.E.
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:		773	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	774	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
257	MERCHANT BANKS	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	775	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON U.E.
258	SOCIETÀ DI LEASING	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE:	
259	SOCIETÀ DI FACTORING	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
263	SOCIETÀ DI CREDITO AL CONSUMO	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
264	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.	
265	SOCIETÀ FIDUCIARIE DI GESTIONE	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	ORGANISMI INTERNAZIONALI E ALTRE ISTITUZIONI:	
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (Sicav)	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	770	BANCA CENTRALE EUROPEA
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.)	715	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON U.E.	771	ISTITUZIONI DELL'U.E.
ALTRE FINANZIARIE		ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE		772	ALTRI ORGANISMI
AUSILIARI FINANZIARI:		ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE:		794	RAPPRESENTANZE ESTERE
270	SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.		UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE	
273	SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.		UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE:	
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.		551	UNITÀ NON CLASSIFICABILI
276	AGENTI DI CAMBIO	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.		552	UNITÀ NON CLASSIFICATE
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
279	AUTORITÀ CENTRALI DI CONTROLLO	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
280	MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
283	PROMOTORI FINANZIARI	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE:		ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
295	FONDI PENSIONE	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.			

(*) I codici così contrassegnati, devono riportare obbligatoriamente la codifica di GRUPPO/RAMO, negli altri casi tale informazione non è richiesta.

N.B. I contraenti persone fisiche devono riportare la codifica della tabella FAMIGLIE/CONSUMATORI.